COMUNEdiFAIDO
Piazza Stefano Franscini 1, 6760 Faido
Amministrazione Tel. 091 290 84 00
Ufficio Tecnico Tel. 091 290 84 20
e-mail: info@faido.ch
www.faido.ch

Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Basi legali

- Gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021[1];
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023[2];
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale PECo

Art. 3 - Beneficiari

1.Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido e variano a seconda del tipo di intervento.
2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione delle mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune di Faido.

Art. 4 - Autorità competente

1. L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio che può delegare ai servizi dell'amministrazione.
2. Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.
3. In particolare, è competenza del Municipio:
   a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
   b) definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite delle Ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei settori e in funzione del credito stanziato;
   c) regolare, con eventuali Ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento;

[1] Modifica SEL del 28.3.2024
[2] Modifica SEL del 28.3.2024

d) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, così come la loro ubicazione.

Art. 5- Campo di applicazione

1. Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune di Faido riconosce degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
d. analisi energetiche su edifici esistenti;
e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
f. altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale.

2. I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nella rispettiva ordinanza.
3. Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.
4. Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Art. 6 - Finanziamento

1. Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.
2. In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.
3. Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Art. 7 - Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza municipale.

Art. 8 - Procedura e condizioni di incentivazione

1. La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio.
2. La procedura per la richiesta di incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa Ordinanza municipale.
3. Il Municipio può richiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria e fissare delle condizioni per l'ottenimento dell'incentivo.
4. In caso di mancata osservazione delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.
5. Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.
6. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.
7. La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.

8. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.
9. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
10. Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.
11. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

INCENTIVI

Art. 9 - Risanamenti energetici di edifici

1. Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo del 35% sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.- per edificio. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. Possono inoltre beneficiare dell'incentivo da un minimo di fr. 20.- sino a un massimo di fr. 30.00/m2 per il risanamento di lucernari e/o finestre, a condizione di raggiungere un coefficiente $U_{vetro} \leq 0.70$ W/m^2K anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente conformemente ai punti a) per i lucernari e b) per le finestre dell'art. 6 a del Decreto esecutivo cantonale sugli incentivi in ambito energetico del 6 aprile 2016, ritenuto un massimo pari a fr. 1'500.00.

Art. 10 - Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento-ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta da un minimo dal 35% sino a un massimo del 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a fr. 2'000.00.

Art. 11 - Sostituzione di un impianto di riscaldamento - pompe di calore o impianto pellets

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a legna o con un impianto a pellets, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti.
3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 35% sino a un massimo del 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di fr. 2'000.00 + fr. 100.00/kW ritenuto un massimo di fr. 3'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a legna o a pellets. Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell'85%.

Art. 12 - Installazione impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 21 e 22 del Fondo Energie Rinnovabili del 29.04.2014.

3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 50% sino ad un massimo del 100% del finanziamento definito negli artt. 20-26 del Regolamento del fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00."
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 13 - Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. L'importo concesso corrisponde ad un contributo da un minimo di fr. 400.- sino a un massimo di fr. 500.- + fr. 50.00/ kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00 per impianto.
3. Il contributo totale inoltre non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio.

Art. 14 - Scaldacqua a pompa di calore

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldaacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.
3. L'importo concesso corrisponde da un importo da un minimo di fr. 350.- sino ad un massimo di fr. 450.- per impianto installato.

Art. 15 - Analisi CECE®-Plus

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
2. Certificazione e analisi energetiche: il contributo per singolo immobile è stabilito da un minimo del 20% sino a un massimo 30% del costo della certificazione CECE Plus; ritenuto un massimo di fr. 1000.-.

Art. 16 - Acquisto di elettricità ecologica certificata

1.Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune.
2. Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che acquistano almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).
3. L'importo concesso ammonta a cts. 2.00 per kWh di elettricità ecologica certificato naturemade star acquistato, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per economia domestica.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte dell'azienda elettrica competente.

INCENTIVI PROMOZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 17 - Trasporto pubblico (privati)

1. Possono beneficiare dell'incentivo finanziario per la promozione della mobilità sostenibile i cittadini domiciliati e dimoranti (permesso B) nel Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti titoli di trasporto:

- **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- **Ferrovie Federali Svizzere (FFS)**: abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

3. L'importo concesso ammonta a:
- Da un minimo del 30% ad un massimo del 40% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti;
- Da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per anno civile.

4. Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
5. L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.
6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 18 - Biciclette elettriche

1. Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:
- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

2. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera);
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome) che attesti l'acquisto a titolo personale.

3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 10% ad un massimo del 20%del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 300.00, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a). e b). dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
4. Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
- 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.

5. Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Faido. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

Art. 19 – Autoveicoli elettrici

1. Possono beneficiare dell'incentivo per autoveicoli elettrici:
- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

2. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- Il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino.

Il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Ticino.
3. L'importo concesso ammonta da un minimo di fr. 700.- sino a un massimo di fr. 1'000.00 (IVA inclusa).
4. Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida.

5.Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.
6. Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo.
7. Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Faido. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

8. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

Art. 20 - Sospensione o annullamento degli incentivi

Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Art. 21 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle Leggi e regolamenti vigenti applicabili alla fattispecie.

Art. 22 - Contestazioni

1. Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 23 - Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal CC nella seduta dell'8 giugno 2020
Approvato dalla Sezione enti locali con ris. 96-RE-15613 del 24 agosto 2020

Art. 12 cpv. 3 approvato dal CC nella seduta del 21 dicembre 2020
Approvato dalla Sezione enti locali con ris. 000850 del 24 marzo 2021

Art. 12 cpv. 3 approvato del CC nella seduta del 19 dicembre 2023
Approvato dalla Sezione enti locali con ris. 006040 del 28 marzo 2024